



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
ORIENTAMENTO



INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA PARALIMPICA
riconosciuta dal
COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

REGOLAMENTO c.d. “SAFEGUARDING” per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati

(approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 353 del 31.7.2023)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	3
Art. 3 – Comportamenti rilevanti	3
Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere	4
Art. 5 – Natura delle disposizioni	4
Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento c.d. “Safeguarding”	5
TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE	5
Art. 7 – Composizione e nomina del Safeguarding Office	5
Art. 8 – Funzioni e facoltà del Safeguarding Office	6
Art. 9 – Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni dell’Ufficio	7
TITOLO III – SEGNALAZIONI	7
Art. 10 – Dovere di segnalazione	7
Art. 11 – Tutela del segnalante e whistleblowing	7
TITOLO IV – PROCEDURE	8
Art. 12 – Condizioni di procedibilità	8
Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta	8
Art. 14 – Obbligo di riservatezza	8
Art. 15 – Procedimento disciplinare	8
TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA	8
Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento.	8
Art. 17 – Seminari informativi. Obblighi a carico degli Affiliati	9
Art. 18 – Formazione obbligatoria	9
Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Italiana Sport Orientamento (di seguito anche solo “FISO”), in linea con gli indirizzi dell’International Olympic Committee (Safeguarding athletes from harassment and abuse in sport IOC Toolkit for IFs and NOCs RELATED TO CREATING AND IMPLEMENTING ATHLETE SAFEGUARDING POLICIES AND PROCEDURES), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico e della IOF, afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
2. Il presente Regolamento disciplina le misure per la prevenzione ed il contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie, violenze di genere e ogni forma di discriminazione ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. 198/2006 sui Tesserati della FISO, specie se minori di età, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia della FISO.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della FISO, come previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito dell’attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dall’art. 3 dello Statuto federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a) l’abuso psicologico;
 - b) l’abuso fisico;
 - c) le molestie e gli abusi sessuali;
 - d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
 - e) l’abuso dei mezzi di correzione;
 - f) l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”).
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) “abuso psicologico”: qualsiasi atto indesiderato incluso l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
 - b) “abuso fisico”: qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

- c) “molestie o abusi sessuali”: qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
 - d) “bullismo o cyberbullismo”: qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale del Tesserato;
 - e) “abuso dei mezzi di correzione”: la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale;
 - f) “omissione negligente di assistenza” (c.d. “neglect”): si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.
3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socio-economico, capacità atletiche.

Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere

1. I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- a) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- g) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della FISO, ferma restando l’integrazione di fattispecie costituenti reato.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento c.d. “Safeguarding”

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FISO. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri enti affiliati devono garantire la massima diffusione del Regolamento.

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE

Art. 7 – Composizione e nomina del Safeguarding Office

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1, comma 1, è istituito presso la FISO il Safeguarding Office.
2. Il Safeguarding Office (di seguito anche solo “Ufficio”) è composto da un numero di tre componenti, ivi compreso il Presidente. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico legale, medico- sanitario o psicologico o sportivo. L’esame e la valutazione dei curricula sono svolti dalla Commissione federale di Garanzia con modalità analoghe a quella svolta per i componenti della giustizia sportiva.

Il Presidente è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

Gli altri due componenti sono scelti tra:

- a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
 - f) i professionisti nell’ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - g) i professionisti nell’ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
 - i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
3. Il Presidente e i componenti del Safeguarding Office durano in carica per il quadriennio olimpico. Il Presidente e i singoli componenti non possono essere revocati e/o sostituiti se non per giusta causa.

4. Il Presidente convoca l'Ufficio e presiede alle sue riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vice-Presidente e Segretario, altresì con il compito di trasmettere alla Segreteria Federale le relative deliberazioni. Il Presidente ha poteri di deliberazione in caso di necessità e urgenza, fatto salvo la successiva ratifica da parte dell'Ufficio in occasione della prima riunione utile.
5. L'Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

Art. 8 – Funzioni e facoltà del Safeguarding Office

1. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Office:
 - vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
2. Il Safeguarding Office riceve inoltre, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4, assumendo le conseguenti iniziative.
3. Il Safeguarding Office ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:
 - invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
 - richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
 - acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
 - effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale FISO;
 - presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.
4. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Office ha facoltà di:
 - formulare rapide raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
 - formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
 - individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.
6. Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Federale per l'adozione. L'inosservanza delle raccomandazioni se adottate dal Consiglio costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertato ai sensi del Regolamento di Giustizia.

7. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Office informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.
8. Il Safeguarding Office redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.
9. Il Safeguarding Office può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP.

Art. 9 – Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni dell'Ufficio

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Office per il tramite della Segreteria Generale FISO.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding Office collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Office esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 8 questo Ufficio rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.
3. Il Safeguarding Office può avvalersi di un Ufficio Istruttorio nominato dal Consiglio Federale su proposta del medesimo Safeguarding Office. I componenti possono compiere ogni attività delegata dal collegio, ivi compresi accessi e ispezioni.
4. L'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office cura i rapporti diretti con i Safeguarding Office attivati presso eventuali Centri Federali e presso le Associazioni e Società sportive affiliate.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 10 – Doveri di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgono Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding Office.
2. Il Safeguarding Office procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 11 – Tutela del segnalante e whistleblowing

1. La FISO garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FISO in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.
3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale della FISO al Presidente del Safeguarding Office e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

4. La FISO garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali, ivi compreso il Codice Etico e l'eventuale MOG (modello organizzativo e di gestione) adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV – PROCEDURE

Art. 12 – Condizioni di procedibilità

1. Il Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
 - a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 - b) segnalazione;
 - c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
 - d) conoscenza a seguito di ispezione;
 - e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FISO, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Safeguarding Office è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Questo ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding Office dovrà:
 - a) sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - b) durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;
 - c) in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.
3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding Office possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

1. Il Safeguarding Office, l'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 15 – Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FISO. Gli esiti, se relativi a materie di competenza del Safeguarding Office, sono trasmessi all'Ufficio.

TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento.

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FISO ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività di orientamento (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del Safeguarding Office all'Ufficio e al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 17 – Seminari informativi. Obblighi a carico degli Affiliati

1. La FISO promuove l'organizzazione di seminari informativi.
2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FISO e dei Comitati e Delegati Regionali FISO e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.
3. Tramite iniziative di informazione e formazione si intende favorire in ogni Società sportiva affiliata l'adozione di un Regolamento a tutela dei Tesserati volto a prevenire i comportamenti di cui all'art. 3.
4. Entro dodici mesi dalla comunicazione del presente Regolamento gli Affiliati predisporranno e adotteranno modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad esso conformi. Tali modelli e codici saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
Il Regolamento deve essere affisso presso la sede dell'Affiliato, eventualmente anche tramite manifesti o altro materiale esemplificativo. Della sua adozione e/o aggiornamento deve essere data notizia sulla *homepage* del sito dell'Affiliata.
5. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nomineranno, entro il **1° luglio 2024**, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* del sito dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Office Federale, di cui al precedente art. 7.
6. Il mancato adeguamento da parte degli Affiliati agli obblighi di cui al presente articolo ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Art. 18 – Formazione obbligatoria

1. I Tecnici, i Dirigenti, gli Allenatori, lo Staff Medico e gli Ufficiali di Gara sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.
2. È tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con la FISO o con gli Affiliati nella gestione delle attività di orientamento.
3. Dal 1° Luglio 2024 ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi di eventi federali dovrà prevedere un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

1. Gli Affiliati dovranno conformarsi a quanto previsto dall'art.17 del presente Regolamento entro il termine del 1° Luglio 2024.
2. Al presente Regolamento è unito l'Allegato A) contenente le specifiche "Norme comportamentali in materia di prevenzione e repressione degli abusi sui minori";
3. Il presente Regolamento e l'allegato A) entrano in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Federale.

All. A) - Norme comportamentali in materia di prevenzione e repressione degli abusi sui minori - Allegato al Regolamento a tutela dei Tesserati

1. La FISO ed i propri tesserati (atleti, dirigenti federali, dirigenti di società, tecnici, istruttori, medici ...) devono impegnarsi ad assicurare:

- a) il benessere e la tutela dei tesserati, con particolare riguardo ai minori e/o disabili, impegnandosi a creare un ambiente e un clima di serenità e fiducia;
- b) un alto livello di professionalità, etica e moralità;
- c) la valutazione e il perseguimento, attraverso i propri Organi di Giustizia, di ogni segnalazione non anonima avente per oggetto violazioni regolamentari o abusi sui minori di carattere emotivo, fisico o sessuale, con l'impegno a segnalare alla Magistratura Ordinaria i comportamenti che integrino ipotesi di reato.

2. In tale ottica, indispensabile è il ruolo che possono svolgere il tecnico/istruttore e il dirigente di società, i quali giornalmente interagiscono con un elevato numero di minori, al fine di percepire e venire a conoscenza, anche indirettamente, di situazioni di disagio del minore anche per abusi subiti. Il loro apporto è di estrema importanza e qualità tecnica e pedagogica nell'ambito del complesso iter formativo dei minori.

3. Tutti i tesserati che hanno contatto diretto con tesserati, specie se minorenni, quali tecnici/istruttori, dirigenti di società, etc. devono:

- a) impegnarsi a operare, nel rispetto dei principi etici e morali universalmente riconosciuti, mantenendo un comportamento che possa essere da esempio;
- b) rispettare le fasi di crescita e maturazione di ogni atleta e anteporre il suo benessere psico/fisico a qualunque vittoria o risultato;
- c) essere un esempio per i propri atleti specie se minori e tenere modelli di comportamento idonei all'ambiente sportivo e agonistico;
- d) conoscere, per ciascuno dei propri atleti, le eventuali situazioni derivanti da contesti extra sportivi che potrebbero modificarne le condizioni di allenabilità;
- e) aggiornarsi e documentarsi per saper riconoscere e gestire situazioni di disagio sociale e di bullismo dei propri allievi oppure rivolgersi a esperti in materia;
- f) segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio del minore percepite o conosciute anche indirettamente, come l'utilizzo da parte del minore di droghe anche leggere;
- g) segnalare ai genitori eventuali difficoltà a socializzare ovvero repentini cambi di comportamento o comportamenti sospetti in ambito alimentare (es. assunzione di quantità molto abbondanti o molto scarse di cibo);
- h) evitare situazioni di imbarazzo con i propri atleti, specie se minori, linguaggi scurrili e comportamenti molesti e provocatori, anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi;
- i) evitare, per quanto possibile, i contatti fisici con i minori, ove siano necessari per l'insegnamento di una tecnica è preferibile operare in presenza di testimoni.

4. I tesserati sopra indicati, non dovrebbero mai condividere la stessa camera da letto con un allievo minorenne a meno che non appartenga al proprio nucleo familiare. Nel caso in cui adulti e minori debbano condividere la stessa camera da letto, bisogna assicurarsi di aver avuto il permesso scritto di chi esercita la potestà sul minore.

5. Gli istruttori e qualunque tesserato si occupi degli atleti – minori e no – devono collaborare con i genitori e aiutarli a comprendere tempestivamente eventuali segnali di malessere. Ove si ritenga che sia uno dei

- genitori il presunto responsabile dell'abuso o lo stesso si mostri indifferente alle osservazioni dell'istruttore, dovranno avvertire il Presidente della Società che segnalerà il fatto alle autorità competenti.
6. Il Presidente della Società dovrà, altresì, interessare tempestivamente le autorità competenti, sia della Giustizia Ordinaria sia, per quanto di competenza, della Giustizia sportiva, qualora il presunto responsabile dell'abuso possa essere identificato nell'istruttore o in altri tesserati appartenenti allo staff.
 7. Gli Organi di Giustizia Federale dovranno mantenere la massima riservatezza in ordine alle informazioni contenute nell'esposto e le stesse potranno essere trattate e/o rivelate solo per una reale necessità di conoscenza e sempre nel rispetto delle norme sulla privacy.
 8. La FISO dispone che i tecnici, gli istruttori, i componenti degli staff che, a qualsiasi livello – societario e /o federale -, operano a contatto con atleti minorenni, al fine di poter svolgere la loro attività dovranno sottoscrivere idonea dichiarazione ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445 del 2000 e s.m.i., con la quale dichiarano di non essere stati sottoposti a misure cautelari, di non essere imputati o di non aver riportato condanne – anche se non ancora passate in cosa giudicata - di non aver subito condanne sportive e/o deferimenti alle Procure Sportive Federali per i reati di cui ai seguenti articoli del codice penale: dall'art.575 all'art. 580, dall'art.583 bis all'art.586 bis, dall'art.600 all'art.602, art.605, dall'art.609 bis all'art.609 duodecies, nonché per i delitti indicati nel D.P.R. n.309/90 e successive modificazioni (testo Unico sugli stupefacenti).
 9. La FISO si riserva di chiedere, in qualunque momento, il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti a comprova della dichiarazione di cui sopra.
 10. La FISO, inoltre, si farà parte diligente per avviare idonei percorsi di formazione e aggiornamento sul tema per tutti i suoi tesserati. Predisponendo, a tal fine, appositi moduli formativi nell'ambito dei corsi di qualificazione e aggiornamento dei tecnici/istruttori, dirigenti di società, arbitri, osservatori etc.
 11. I Tesserati che siano sottoposti a procedimento disciplinare o giudiziario per i reati come sopra meglio indicati non potranno svolgere l'attività di istruttore, tecnico e componente di staff sia a livello societario che federale salvo che il provvedimento di assoluzione emesso nei loro confronti sia divenuto definitivo. A tal fine, l'ufficio tesseramento provvederà ad apporre un apposito blocco tecnico.
 12. Tutti i tesserati della FISO sono tenuti a rispettare le presenti norme comportamentali, che entreranno in vigore a seguito di apposita delibera di approvazione ad opera del Consiglio Federale e costituiranno allegato del Regolamento a tutela dei Tesserati della FISO.